



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

gno al fine di suscitare un proficuo dibattito sulle nuove contingenze. E, certo, la scelta del tema e molte delle argomentazioni svolte invitano a ripensare alcuni postulati del diritto positivo vigente e suscitano, come l'A. ha auspicato, anche interrogativi.

Il confronto con le istanze culturali "lontane" dalla tradizione occidentale è certo evento che gli Stati europei non possono sottovalutare, che giustifica la pratica di una tolleranza attiva, capace di accogliere le molteplici e differenziate attese religiose del tempo presente, senza rinnegare la portata dell'esperienza religiosa che ha costruito la storia europea. La centralità del fatto religioso ha caratterizzato lo sviluppo della civiltà europea, nelle sue dimensioni giuridico-politiche di cesaropapismo, di giurisdizionalismo, di statalismo, di laicità ecc, e può costituire un importante baluardo contro le tentazioni di rifiutare la diversità culturale, procedendo necessariamente, ma *cum grano salis*, alla rimozione delle categorie esclusiviste e alla ricerca di soluzioni capaci di immettere nei sistemi giuridici il nuovo senza particolarismi di privilegio.

Si deve, quindi, apprezzare il coraggio di chi propone e comincia a segnare nuove vie.

Flavia Petroncelli Hübler

R. Mazzola, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, pp.225.

Con la premessa che sviluppo demografico e condizioni socio economiche provocano inesorabilmente una espansione delle popolazioni "povere" con forte sensibilità religiosa a scapito delle comunità "ricche" secolarizzate, il testo esplora il delicato e contraddittorio "binomio sicurezza-religioni", senza avere "la pretesa d'essere esaustivo", perché si è di fronte a un fenomeno complesso che solleciterà ulteriori più specifiche ricerche.

La sicurezza non è problema che si risolve soltanto "in termini militari" o con operazioni di polizia; è essenziale costruirla "anche per via giuridica", con un opportuno bilanciamento del diritto alla sicurezza nel sistema dei diritti fondamentali e consci del fatto che i processi di globalizzazione rendono i sistemi giuridici europei non assiologicamente omogenei.

A tal fine l'A. ritiene utile utilizzare il binomio "*inclusivo-esclusivo*" per coniugare le istanze di ordine e le esigenze di eguaglianza e libertà poste a fondamento delle democrazie; e procede nell'esame delle problematiche che considera di maggiore impatto, capaci, per così dire, di provocare gravi antinomie normative motivate da ragioni religiose, che potrebbero in certa misura essere prevenute.

Laddove i modelli di diritto di famiglia vigenti in Europa consentono di guadagnare una nozione di ordine pubblico familiare che si caratterizza per la maggiore sensibilità alla tutela dei diritti dei singoli componenti di ciascun nucleo familiare; se monogamicità, parità tra i coniugi e tutela dei minori sono i punti di forza che giustificano ampi interventi sociali nel privato familiare; questi stessi elementi possono scontrarsi con tradizioni culturali e religiose delle popolazioni immigrate, e non è sempre necessario chiudersi nell'intransigenza.

Sul piano dei rapporti politici si confrontano diverse attese di identità personale, culturale e religiosa, e istanze di ordine, salute e morale pubblica che possono essere composte, evitando che l'uso di libertà fondamentali (v. la libertà di espressione) possa essere legittimato sino a provocare limitazioni discriminanti all'esercizio del diritto alla identità (religiosa) della persona. È corretto prevedere limiti e sanzioni legislative per garantire la pace sociale, senza, per questo, accogliere a oltranza qualsiasi portato religioso. Si può aprire un discorso sui limiti della tolleranza nei sistemi democratici, ma consapevoli "dell'assenza di una interpretazione condivisa dei diritti univer-

sali dell'uomo"; e si tratta di temi che l'A. affronta con efficaci rilievi, esemplificazioni, distinzioni e differenze che "dovranno essere tenute presenti per poter dare una risposta più adeguata alle istanze di sicurezza nazionale".

I diritti fondamentali rimangono, comunque, la più valida base per un discorso comune, che può essere portato avanti, più che sulle interpretazioni degli stessi, con la ricerca delle norme sostanziali e procedurali utili per evitare un aumento della conflittualità sociale. Bisogna stabilire i livelli indispensabili di rispetto dei fondamenti normativi delle società democratiche: nelle democrazie aperte ci si difende contro gli illeciti, più che contro il dissenso e la libertà di pensiero. È irrinunciabile contrastare le pratiche violente e ogni incitamento alle stesse, ma si può andare oltre; e non mancano nel contesto europeo provvedimenti normativi e decisioni delle Corti su queste linee.

La problematica così ricostruita trova completamento con un capitolo dedicato ai "problemi pratici del diritto di sicurezza nello Stato sociale di diritto". In questa prospettiva, nel penale, ferma l'esigenza di tutelare l'integrità fisica, ad argine di pratiche lesive (v. l'escissione), si prefigura un modello normativo "esclusivo" nella condanna, ma "inclusivo" nell'esito di una pena proporzionata alla lesione, unita a una assidua attività dissuasiva per fare uscire il fenomeno dalla clandestinità e agire a prevenzione. I divari tra i modelli di diritto internazionale privato, influenzati dalle norme religiose, e quelli "secolarizzati", e i rischi sottesi, dovrebbero trovare adeguate letture e soluzioni che vadano oltre la "spada" dell'ordine pubblico. Al di là della via coercitiva e repressiva, dove si danno possibilità di integrazione, gli interventi *inclusivi* sono proficui e indicano le strade dell'educazione e dello sviluppo (v. il processo della CSCE, le iniziative dell'UNESCO e altri progetti simili).

Regola giuridica ed educazione alla legalità sono, in conclusione, gli strumen-

ti per la sicurezza dei sistemi democratici e l'A. lo segnala con analisi ben documentate, anche se talora troppo repentini passaggi dal discorso sui valori ai casi e alle soluzioni suggerite destano qualche perplessità.

Interessante la scelta del tema e valida la proposta di operare "mediazioni giuridiche", dove, non sussiste una divisione di valori universali fondanti, purché sia forte la consapevolezza che ci si espone al rischio di intraprendere operazioni caratterizzate da margini di indeterminatezza e passibili di rapide caducità. La distanza assiologica sui valori, peraltro, nel tempo, con una pacifica convivenza delle culture, dovrebbe trovare mitigazioni, e le società democratiche dell'occidente europeo hanno una esperienza "matura" per la pratica di interventi "esclusivi-inclusivi" mediante gli strumenti giuridici e i metodi di intervento.

Flavia Petroncelli Hübler

A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 746.

L'Autore, con questo ampio lavoro monografico, coglie l'esigenza di colmare una lacuna negli studi del diritto ecclesiastico e svolge un'analisi approfondita e generale sulla categoria dei ministri di culto e sulla loro posizione giuridica nell'ordinamento italiano.

Per più di un ventennio, la produzione bibliografica afferente all'argomento si era, infatti, limitata ad aspetti settoriali della disciplina e aveva trascurato lo svolgimento di studi generali sulla categoria, risalendo l'ultima monografia sugli ecclesiastici, scritta dal Morelli, al 1960 e i contributi più articolati sulla condizione dei ministri acattolici al periodo precedente la stipula delle intese.

L'evoluzione della normativa, insieme al nuovo accelerato sviluppo della società in senso multi-etnico e pluriconfessionale, hanno, negli anni più recenti, evi-